

2

Accoglimento parziale del 29/04/2016
RG n. 71577/2015

N. R.G. 71577/2015



R. J. J. J.
all. 12/12/16

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e 19 D.Lgs n.150/2011 per il riconoscimento della protezione internazionale, promosso ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008, con ricorso depositato il 12.11.2015

DA

nata in Nigeria il 15.03.1981, elettivamente domiciliato in Milano, Via Lamarmora 42 presso lo studio dell'avv. Giovanna Santilli rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Cermenati del Foro di Lecco come da procura a margine del ricorso,

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

Ministero dell'interno
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la prefettura u.f.g. di Milano

OPPOSTO

Con l'intervento del Pubblico Ministero - assente
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2016
letti gli atti ed i documenti di causa
ha pronunciato la seguente

Pagina 1

Firmato Da: VULLO FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8d79



ORDINANZA

ha tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego pronunciato dalla Commissione territoriale di Milano e notificato in data 21.10.2015, chiedendo che sia accolta la domanda di protezione internazionale e le venga riconosciuto, in principalità, lo status di rifugiato e, in via gradata, la protezione sussidiaria o in ulteriore subordine la protezione umanitaria.

All'udienza di comparizione delle parti, in assenza di costituzione della Amministrazione statale opposta, sentita la ricorrente a mezzo di interprete volontario di lingua inglese, il giudice tratteneva la causa in decisione sulla base dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente, non avendo la Commissione inviato all'ufficio copia degli atti e dei documenti della fase amministrativa ex art. 35, co.9, D.Lgs. n. 25/2008.

Preliminarmente si osserva che l'eccezione di nullità del provvedimento della Commissione, per mancata istruttoria e assenza di motivazione, risulta assorbita dalla natura non impugnatoria del giudizio ex art. 35 DLgs 2572008. Il giudizio in questione non è infatti volto alla verifica della "legittimità" dell'atto della p.a. che ha negato la protezione ma, piuttosto, introduce una controversia sul diritto soggettivo dell'interessato ad ottenere lo "status" di rifugiato o di titolare del diritto alla protezione internazionale sussidiaria (Cass. 30/9/2014 n. 18632).

Ciò premesso, venendo all'esame del merito della domanda, innanzi alla Commissione territoriale l'istante ha allegato e dedotto: - di essere cittadina nigeriana di religione cristiana, nata Ugho, un villaggio dell'Edo State, di essere orfana di entrambi i genitori da quando era bambina, di avere avuto una relazione sentimentale con un uomo che, appartenendo ad un'etnia differente dalla sua, non l'aveva sposata, di avere avuto tre figli da quest'uomo dal quale aveva subito continue violenze fisiche e vessazioni e che l'aveva definitivamente abbandonata quando aveva saputo che le condizioni fisiche della ricorrente non le avrebbero permesso un'ulteriore gravidanza, - di essere scappata dalla Nigeria utilizzando il danaro raccolto dai parrocchiani e da un'amica per consentirle di avviare un'attività commerciale. Quanto ai motivi per i quali ha lasciato il suo Paese ha dichiarato di essere partita dalla Nigeria per la Libia in cerca di un lavoro per mantenere i



suoi figli e, una volta arrivata in Libia, di essersi imbarcata per l'Italia visto lo stato di guerra civile in territorio libico.

La Commissione decideva di non accogliere la domanda del ricorrente, in ragione del carattere strettamente personale della vicenda narrata dalla ricorrente che escludeva la sussistenza di un *fumus persecutionis*.

Innanzi al Giudice ha integrato il suo racconto fornendo le dichiarazioni che si ritrascrivono integralmente.

Domanda: "perché si è allontanato dal suo paese di origine?"

Risposta: Perché nessuno mi aiutava e io ho tre bambini. Mi sono rivolta al pastore della chiesa pentacostiana e ho chiesto aiuto a lui. I parrochiani hanno fatto una colletta per aiutarmi ma i soldi non erano sufficienti. Così il pastore mi ha detto che conosceva una persona che poteva aiutarmi e mi ha presentato una donna di nome "Dukas". Questa donna mi ha detto avrebbe fatto una colletta dei soldi che mancavano a farmi partire. Sono andata con lei a Benin City dove ho incontrato Cinthja e altre quattro ragazze. Abbiamo dormito la notte e la mattina Dukas ci ha portato a fare il rito woodoo. Hanno preso capelli, peli pubici, unghie e i nostri indumenti e ci hanno fatto mangiare parti di pollo crudi. Il rito woodoo è stato fatto su di me e sulle altre quattro ragazze non Cinthja. Durante il rito woodoo mi hanno detto di non dire nulla, che la mia destinazione era la Germania e che non potevo dire nulla soprattutto alla Polizia perché altrimenti sarei diventata pazza e non mi sarei potuto occupare dei miei bambini. Non mi hanno detto che lavoro avrei dovuto fare; l'ho saputo solo in Libia. Ci hanno portato in macchina a Lokoja e poi ad Abuja, abbiamo attraversato il Niger. Abbiamo aspettato quattro giorni, è arrivato un pullman con altre 45 persone e abbiamo attraversato il deserto per raggiungere la Libia. A Saba siamo andate in una casa di un uomo nigeriano chiamato Eda. Lui ha detto a me e alle altre ragazze che i soldi non erano arrivati e che se non arrivavano ci avrebbe vendute. Dopo ci ha detto che una madame di nome Caro che stava in Europa gli aveva mandato i soldi. Siamo andate a Tripoli io e Cinthja e ci hanno detto che dovevamo andare a prendere la barca. Ci portano in una casa Eda fa un gesto tipo di benedizione e verso le 11.00 ci fanno salire in un furgone dove c'erano altre persone. Aggiungo che Cinthja aveva chiamato Caro la quale le aveva detto al telefono che il lavoro che dovevamo fare era di prostituirci.

Domanda Quando viene a sapere questa cosa come reagisce?



Risposta Quando Cinthja mi dice così io le rispondo "io non posso fare questo lavoro". Lei a quel punto mi dice "non ti puoi rifiutare perché hai un debito da pagare, se non paghi diventerà pazza".

Domanda poi cosa accade.

Risposta ci portano in una boscaglia dove c'erano tantissime persone, c'erano due barche e alle otto di sera ci dicono di avviarci verso le barche. Avevo paura abbiamo pregato tutti. Quando stavo per salire un ragazzo mi ha detto di non salire su quella barca perché era bucata. Ho cambiato barca eravamo in circa 100 persone. Mi sono sentita male e sono svenuta, alcuni pensavano che fossi morta. Mi hanno tolto i vestivi dove avevo il biglietto con il numero di telefono della madama. Dopo hanno capito che non ero morta e mi hanno buttato dell'acqua per animarmi. Mi sono svegliata, è passato un altro giorno poi sono arrivati i soccorsi. Quando sono arrivata in Sicilia nel settembre 2014, Cinthja mi dice che sarebbe arrivata una donna a prenderci per portarci in Germania. Io le ho detto che non sarei andata in Germania abbiamo litigato. E' arrivato un altro ragazzo Nigeriano e chiederci cosa stava succedendo e io gli ho spiegato la situazione. Gli ho detto che dovevo andare in Germania a fare la prostituta perché dovevo pagare 35 mila euro. Lui mi ha detto "se fai questo non vedrai più i tuoi figli e farai la prostituta tutta la vita". A quel punto abbiamo iniziato a urlare io e Cinthja poi lei è scappata e io ho seguito i poliziotti.

Domanda perché non ha raccontato queste cose alla Commissione

Risposta avevo tanta paura di diventare pazza e di non potermi prendere cura dei miei figli

Domanda cosa le ha fatto cambiare idea?

Risposta ho deciso di dire la verità perché voglio rimanere qui.

Domanda ha notizie dei suoi figli

Risposta si sono con mia zia. Ho bisogno che mi aiutate.

La ricorrente ha riferito fatti coerenti e plausibili, fornendo una ricostruzione logica della vicenda e una versione sufficientemente chiara dell'accaduto, che trova precisi riscontri nel fenomeno della tratta di giovani donne destinate alla prostituzione molto diffuso in Nigeria. Nel racconto della ricorrente vi sono una serie di elementi tipici di questo tipo di reclutamento. In particolare corrispondono al *modus operandi* utilizzato dalle organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane le seguenti circostanze riferite dalla ricorrente: 1) primo contatto



dell'organizzazione tramite un personaggio di spicco della comunità di cui la donna si fida
2) sottoposizione al rito wooddo 3) presenza di una figura femminile chiamata "madame"
che dichiara alle ragazze di effettuare un prestito in danaro per aiutarle a espatriare dietro
l'assunzione dell'impegno a restituire la somma versata 4) rivelazione alle ragazze
dell'occupazione che dovranno svolgere, una volta arrivate nello stato europeo di
destinazione, solo dopo che le donne si sono allontanate dal paese natio. Le fonti
informative consultate (vedi F. Bosco, (Emerging Crimes and Counter Human Trafficking,
UNICRI), "Tratta di persone. Nigeria-Italia. Caratteristiche del fenomeno e criticità"),
riferiscono che "un elemento di particolare rilevanza è il giuramento che la donna (adulta o
minore) deve sostenere di fronte a coloro che partecipano all'organizzazione del viaggio e che
l'aiutano ad espatriare ufficializzando anche davanti ad avvocati civili, oppure davanti a figure
religiose (in genere il baba-low, che svolge una funzione di garanzia e controllo all'interno delle
comunità locali) l'impegno alla restituzione del denaro ricevuto. Impegno che viene suggellato tra le
parti (donna o giovane migrante e le persone "benefattrici" o "sponsor" - comunemente chiamate
maman - che le aiutano nell'impresa) da riti che in parte, si richiamano alle pratiche tradizionali del
woodoo o ju-ju. Questo giuramento celebrato dal baba-low o native-doctor, nello shiran, il luogo
preposto alle funzioni rituali, ingiunge alle donne di rispettare senza possibilità di negoziazione, il
patto di restituzione del denaro ricevuto una volta arrivate a destinazione ed iniziato il lavoro
promesso e prefigurato dalle maman-sponsor. La tenacia e l'ostinazione con cui le ragazze tengono
fede al patto, deriva dalla forza con cui il sistema culturale di riferimento è ancora tenuto vivo
attraverso queste pratiche rituali. La maman è la benefattrice e lo sponsor dell'operazione di
espatrio.

La lettura del racconto fornito dalla ricorrente alla luce del quadro generale di riferimento
sopra riportato, rende più che plausibile la motivazione addotta da sulle
ragioni che l'hanno indotta a non riferire alla Commissione di questi fatti, ossia la paura
che, venendo meno all'impegno assunto a seguito del rito woodoo, l'incolumità fisica sua e
dei tre figli potesse essere in pericolo.

Va da ultimo rilevato, quale ulteriore elemento che denota la credibilità del racconto, che
la ricorrente è stata segnalata dal centro di accoglienza che la ospita alla cooperativa "lotta



contro l'emarginazione" con la quale ha intrapreso un percorso di rielaborazione del proprio vissuto sottoponendosi a vari colloqui (cfr relazione in atti).

Da ultimo, si rileva come il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda ed abbia presentato domanda di protezione internazionale poco dopo il suo sbarco in Italia. ha cioè proposto istanza quanto prima (il ricorrente è entrato in Italia nel settembre 2014, ed il 12.08.2015 è stata convocata e sentita dalla Commissione).

Quanto al grado di protezione da concedere, si osserva che la vicenda descritta dalla ricorrente non integra gli estremi della persecuzione personale e diretta di cui all'art. 7, D.lgs. 251/2007: valutata l'intensità e la gravità dell'episodio narrato. Pertanto, pur tenuto conto del "dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato" non risulta integrato il pericolo di persecuzione ai sensi del sopracitato articolo e la domanda della ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato non può essere accolta.

Considerata però la *"ragionevolezza dei fatti esposti, la consistenza generale e la coerenza della storia del richiedente, gli elementi corroborativi adottati dal richiedente a supporto delle sue dichiarazioni, nonché la coerenza rispetto alla comune conoscenza e ai fatti notori e la situazione conosciuta relativamente al paese d'origine"* (si veda in particolare le conclusioni del rapporto nazionale della Commissione diritto di asilo del luglio 2014 sul traffico illegale di esseri umani verso, da e all'interno della Nigeria ai fini della prostituzione e le fonti in esso citate **Minority Rights Group International** – Rapporto annuale sulla situazione delle minoranze http://www.ecoi.net/file_upload/4232_1404981724_mrg-state-of-the-worlds-minorities-2014-africa.pdf Agence France Presse : "More than 60 women, girls escape abductors in Nigeria", 07/07/2014 in Reliefweb: <http://reliefweb.int/report/nigeria/more-60-women-girls-escape-abductors-nigeria-security-source> **Freedom House**: Freedom in the World 2014 - Nigeria, 23 January 2014 (available at www.ecoi.net) http://www.ecoi.net/local_link/280220/397094_en.html consultata il 16 luglio 2014) si ritengono presenti elementi per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, essendo



ravvisabile per la ricorrente il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio, segnatamente il rischio di cui all'art. 14 lett. a) D.lgs. n.251/2007.

Secondo l'orientamento della Cassazione *"In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo"*. (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014).

Infatti considerato che il primo contatto dell'organizzazione criminale è avvenuto proprio nel villaggio dove risiede la ricorrente, tramite il pastore della chiesa che la Pullen frequentava, che non si hanno elementi per ritenere che la situazione sia ad oggi mutata, vi è il fondato pericolo che, se la ricorrente facesse ritorno nel suo paese di origine, verrebbe ad essere in serio pericolo di vita, essendo più che verosimile l'attuazione da parte dell'organizzazione di una serie di ritorsioni nei confronti della vittima della tratta se non altro dirette a recuperare il danaro investito per far espatriare la ricorrente. Deve quindi concludersi che, nel caso di specie, gli elementi peculiari della situazione personale della ricorrente integrano il danno grave di cui all'art 14 lett a) al quale ella si troverebbe ad essere esposta qualora facesse rientro nel proprio paese (Cass. 16202/2015).

Per tutte queste ragioni deve essere riconosciuta la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

Quanto alle spese di lite si osserva che si provvede contestualmente con separato decreto a norma dell'art 83 comma 3 bis DPR 115/2002. In ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro



un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 come modificato, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Riconosce a _____ nata _____ in Nigeria il 15.03.1981 la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.
2. Nulla sulle spese.
3. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano, nonché al Pubblico Ministero.

Si comunichi.

Milano, 27 aprile 2016

Il Giudice
dott.ssa Francesca Vullo

